



Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

Seduta di Giunta Comunale del 30/12/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno trenta del mese di Dicembre alle ore 12:35, nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dall'art. 50 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, si è riunita la Giunta Comunale. Contestualmente, seguendo le modalità adottate con propria Deliberazione n. 266 del 19/10/2023, accerta che risultano presenti in modalità remota sincrona, mediante l'utilizzo di dispositivi atti a garantire le comunicazioni audiovisive dei partecipanti, i componenti sotto riportati.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale **dott.ssa Gabriella Gandino**.

Assume la Presidenza **Marco Melgrati** in qualità di **Sindaco** che, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale

N° 408 di Registro

Seduta del 30/12/2025

Oggetto: Imposta di soggiorno – conferma tariffe per l'anno 2026.

Sul presente punto all'ordine del giorno, assume la Presidenza **Marco Melgrati** in qualità di **Sindaco** che, verificato il numero legale dei presenti, li invita a deliberare in merito all'oggetto su indicato.

Per la trattazione, la discussione e la votazione sono presenti i Signori:

Nominativo	Qualifica	Pres.	Ass.
MELGRATI MARCO	Sindaco	SI	
GALTIERI ANGELO	Assessore	Da remoto	
GIANNOTTA FRANCA	Assessore	SI	
MORDENTE PATRIZIA	Assessore		SI
ZAVARONI LORETTA	Assessore	SI	
ZUCCHINETTI ROBERTA	Assessore	SI	

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore al Turismo Angelo Galtieri,

DATO ATTO che la stessa è corredata del parere di regolarità tecnica prescritto dall'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, parimenti a quello di regolarità contabile;

VISTO il *Documento Unico di Programmazione – DUP 2025/2027* approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 85 del 16/12/2024, dichiarata immediatamente esecutiva e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 23/12/2024, con la quale si è approvato il *Bilancio di previsione 2025/2027*, dichiarata immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 31/03/2025, con la quale si è approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027, dichiarata immediatamente esecutiva e ss.mm.ii.;

VISTO il *Rendiconto 2024*, approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 17 del 27/03/2025;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2025, con la quale si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 (PEG), dichiarata immediatamente esecutiva e ss.mm.ii.;

PREMESSO che con Delibera di C.C. n. 94 del 28/12/2017 è stata istituita nel Comune di Alassio, a decorrere dall'anno 2018, l'imposta di soggiorno di cui all'art.4 del D.Lgs. 23/2011 ed è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta;

PREMESSO inoltre che con Delibera di C.C. 98 in data 27/12/2018 è stato riapprovato il predetto Regolamento;

RICHIAMATA espressamente la Delibera di C.C. N. 22 in data 22/05/2025 con la quale, da ultimo, è stato riapprovato il predetto Regolamento;

RICHIAMATI gli articoli del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno con cui si dispone che:

- l'imposta è determinata per persona e per numero di pernottamenti, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo del pernottamento ovvero articolata in modo differenziato in relazione alla diversa tipologia di struttura ricettiva (art.5 comma 1);
- la Giunta comunale può anche prevedere la riduzione dell'imposta, fino al suo azzeramento, per i periodi da gennaio a giugno e da settembre a dicembre, anche differenziando per singolo mese o frazione (art.6 comma 3);

DATO ATTO che la Giunta Comunale è l'organo competente a deliberare le tariffe dell'Imposta di soggiorno in relazione al combinato disposto degli articoli 42 e 48

del decreto legislativo n.267/2000 e dell'art. 5 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta;

RICHIAMATO l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24/04/2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 e possono istituire o rimodulare la suddetta imposta in deroga al blocco dei tributi locali disposto dall'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed in deroga alla disposizione di cui all'art.1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il presente provvedimento resterà valido anche per gli esercizi futuri qualora non venga adottata una nuova delibera tariffaria;

RICHIAMATE le delibere della Giunta Regione Liguria:

- n. 362 del 5.5.2017 con cui sono stati approvati i principi concernenti l'applicazione dell'imposta di soggiorno cui devono attenersi i Comuni per potere aderire al Patto per lo Sviluppo strategico del Turismo in Liguria;
- n. 568 del 14/07/2017 con cui è stato disposto che i Comuni della Regione Liguria che intendono introdurre l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 23/2011, devono aderire al "Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria", approvato con la citata Delibera della Giunta Regionale che, per la Regione Liguria, sostituisce a tutti gli effetti l'elenco regionale delle località turistiche;

DATO ATTO che il Comune di Alassio ha aderito al "Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria" in data 10/11/2017 prot.n.30461;

RICHIAMATI gli esiti del tavolo di lavoro tra alcuni Comuni della Riviera di Ponente, tra cui il Comune di Alassio, da cui è emersa la volontà di introdurre, a decorrere dall'anno 2018, l'imposta di soggiorno nel rispetto del Patto Strategico del Turismo in Liguria, di cui alla deliberazione n. 568/2017 della Giunta Regionale, al fine esclusivo di finanziare interventi per lo sviluppo dell'economia del turismo, concordati con le organizzazioni più rappresentative delle associazioni di categoria delle imprese ricettive e degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla L.R. 32/2014;

RICHIAMATO l'incontro svoltosi in data 24/11/2017 con le associazioni locali maggiormente rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 339 del 15/12/2017 con cui è stato approvato lo schema di Accordo per lo sviluppo e la competitività del turismo nella Provincia di Savona;

VISTA la Legge regionale 6 febbraio 2024, n. 1, recante il "*Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e di locazioni brevi*", pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 1 del 14 febbraio 2024, la quale ha, tra l'altro, abrogato la Legge regionale 12 novembre

2014, n. 32, recante il “*Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche*”;

VISTO, in particolare, il verbale del 5 novembre 2024 relativo all’incontro avvenuto tra le Amministrazioni locali facenti parte del Patto per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo nella Provincia di Savona e le rappresentanze di categoria delle strutture ricettive della provincia di Savona, il quale riporta la volontà a maggioranza di rideterminare le tariffe della imposta di soggiorno, considerando ormai superato il periodo di sperimentazione e ritenendo di poter incrementare a decorrere dall’anno 2025 le tariffe vigenti sino a tutto l’anno corrente 2024, per meglio rispondere alle esigenze dei CLT – Comitati Locali del Turismo;

ATTESO come, con deliberazione della Giunta Comunale n. 371 del 4/12/2024 le tariffe dell’Imposta di Soggiorno sono state rideterminate in aumento, ai sensi delle risultanze del verbale del sopracitato incontro;

RITENUTO conseguentemente opportuno confermare, per l’annualità 2026, la misura tariffaria dell’imposta, per persona e per pernottamento, graduata in relazione alla tipologia ed alla classificazione delle strutture ricettive, vigente nell’annualità 2025, come da prospetto accluso sotto la **lettera A)** al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO, altresì, che la Giunta comunale, giusta previsione dell’art. 6, comma 3 del ridetto regolamento, con la deliberazione di cui al citato art. 5, comma 2, può anche prevedere la riduzione dell’imposta, fino al suo azzeramento, per i mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, anche differenziando per singolo mese;

VISTI

- l’art.3, comma 4, del d.lgs. 18/08/2000 n.267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- l’art. 52, comma 1, del d.lgs. 15/12/1997 n. 446, il quale dispone che le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATA:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 30.01.2018 con la quale sono state approvate le tariffe dell’Imposta di soggiorno per l’anno 2018;
- la delibera di Giunta comunale n. 215 del 28.06.2018, con la quale sono state rimodulate le predette tariffe;

- nello specifico, la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 31.01.2019, con la quale sono state approvate le tariffe da applicare per l'anno 2019;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 419 del 27.12.2019, con la quale sono state approvate le tariffe da applicare per l'anno 2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 360 del 23.12.2020, con la quale sono state approvate le tariffe da applicare per l'anno 2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 339 del 29.12.2021, con la quale sono state approvate le tariffe da applicare per l'anno 2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 414 del 28.12.2022, con la quale sono state approvate le tariffe da applicare per l'anno 2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 22.01.2024, con la quale sono state approvate le tariffe da applicare per l'anno 2024;
- da ultimo, la deliberazione di Giunta Comunale n. 371 del 4.12.2024, con la quale sono state rideterminate ed approvate le tariffe da applicare per l'anno 2025;

RITENUTO di dover provvedere per quanto di competenza e sulla base degli elementi di istruttoria predisposti dall'Ufficio competente;

RICHIAMATO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

RICHIAMATO il dettato del proprio Statuto, adottato, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, dal Consiglio Comunale, con deliberazione n° 36 del 05/07/2001 e successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 06/09/2018;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) DI CONFERMARE per l'anno 2026 e per i mesi da aprile a ottobre, le tariffe dell'imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, graduata in relazione alla tipologia ed alla classificazione delle strutture ricettive, in vigore nell'anno 2025, come da Prospetto accluso sotto la **lettera A)** al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) DI AZZERARE, ai sensi all'art. 6, comma 3, del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, le tariffe per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, novembre e dicembre.
- 3) DI DARE COMUNICAZIONE della presente deliberazione ai Capi gruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Successivamente, su proposta del Presidente,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l'urgenza connessa all'approvazione delle predette tariffe;

VISTO l'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

A voti unanimi favorevoli legalmente espressi,

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Marco Melgrati

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Gabriella Gandino